

ALLEGATO A) AL REP.N.

PREMESSA

L'Associazione Corale "Luigi Gazzotti" è stata fondata nel 1923 con propria sede in Modena. Nel 1956 ottenne per meriti acquisiti il riconoscimento di Ente Morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 1553 del 04/10/1955.

Il presente statuto, che regolerà la vita futura dell'Associazione, sostituisce quello redatto in Modena il 10 luglio 1956, per allinearlo alle moderne e mutate esigenze tecniche, legislative, gestionali ed organizzative.

Del precedente documento si intendono però condividere le linee di fondo e gli intendimenti ideali, nel rispetto delle finalità che dalla fondazione hanno caratterizzato la gestione dell'Associazione e ne hanno garantito continuità di risultati e riconoscibilità.

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI GAZZOTTI

1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA E SEDE
2. SCOPI E ATTIVITA'
3. PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
4. SOCI
5. CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
6. DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
7. LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE
8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
9. L'ASSEMBLEA
10. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
11. LA COMMISSIONE ARTISTICA
12. ORGANO DI CONTROLLO
13. REVISORE LEGALE DEI CONTI
14. DENUNCIA AL TRIBUNALE E AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO
15. IL BILANCIO
16. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE
17. DIPENDENTI
18. ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
19. ASSICURAZIONE
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
21. RINVIO

1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA E SEDE

1.1. E' costituita un'Associazione di promozione sociale (A.P.S.) denominata ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI GAZZOTTI, in omaggio al compositore vignolese Luigi Gazzotti.

In attesa della operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione opera nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. L'Associazione intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, in attesa di adeguare lo statuto secondo le disposizioni che verranno stabilite con apposito decreto, così come indicato nel decreto legislativo n.117/2017.

1.2. L'Associazione ha sede a Modena, via Marianini 81.

1.3. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati anche in forme indirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo Art. 2.

1.4. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. SCOPI E ATTIVITA'

2.1. L'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. In particolare, l'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi nel settore della organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; in particolare, l'Associazione ha come finalità l'insegnamento e la pratica del canto corale ed in generale la promozione attiva della cultura musicale anche attraverso eventi, concerti, manifestazioni, pubblicazioni e registrazioni.

2.2. Scopo primario dell'Associazione è la gestione e la cura del proprio corpo corale, in tutte le sue formazioni, denominato "Coro Luigi Gazzotti".

2.3. Per attuare i propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

2.3.1. Svolgere organicamente e con continuità, attività di formazione nell'ambito del canto corale e della pratica musicale.

2.3.2. Partecipare attivamente, con i propri gruppi sia corali che strumentali alla diffusione e alla conoscenza della cultura musicale in ogni sua forma con particolare attenzione ai vari aspetti della coralità. Tale attività si esprime attraverso l'esecuzione di concerti, partecipazioni a concorsi, rassegne, eventi musicali o culturali organizzati dalla associazione stessa o da terzi.

2.3.3. Organizzare rassegne, festival, concorsi, concerti e manifestazioni musicali, promuovendo contatti e scambi culturali con altre realtà sia italiane che straniere, in particolare con quelle attive in ambito musicale e culturale.

2.3.4. Collaborare con altre realtà musicali, artistiche, culturali e sociali privilegiando quelle che per propria natura, scopi istituzionali o semplice ambito di interesse condividano la volontà di promozione della cultura e della musica.

2.3.5. Collaborare con enti pubblici e privati, privilegiando quelli attivi sul proprio territorio e in ambito regionale.

2.3.6. Organizzare corsi, seminari e attività di formazione musicale sia teorica che pratica, sia vocale che strumentale, finalizzati alla divulgazione e all'approfondimento degli aspetti della musica in ogni sua forma.

2.3.7. Promuovere ed attuare la pubblicazione di testi di argomento musicale così come l'incisione di dischi, CD, o altro supporto tecnologicamente idoneo sempre nell'ottica di diffondere la conoscenza del repertorio corale, vocale e musicale in genere.

2.3.8. Nel rispetto della normativa sul diritto d'autore interessarsi alla ricerca, trascrizione, conservazione ed esecuzione di partiture musicali inedite.

2.3.9. Aderire alle Associazioni e agli Albi Corali regionali, nazionali ed internazionali.

2.3.10. Organizzare attività sociali e ricreative marginali che possano contribuire a cementare il sodalizio tra i soci, sempre nel rispetto dell'attività musicale che rimane preponderante nell'utilizzo degli spazi e delle risorse.

2.3.11. Svolgere tutte quelle attività ed operazioni necessarie al raggiungimento degli scopi associativi.

2.4. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche ricorrendo ai propri associati. In particolare nel caso in cui l'Associazione necessiti dell'apporto di professionalità che non possano essere svolte a titolo gratuito e che tali professionalità vengano ritrovate nell'ambito dei soci, potrà essere data loro preferenza nella stipula di contratti di assunzione o di prestazione d'opera, a parità di offerta, purchè tali soci non facciano parte del Consiglio Direttivo.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Associazione

potrà tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e

continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o

attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di

modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; la Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte sub 2, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117.

3. PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

3.1. PATRIMONIO

Il patrimonio della Associazione Corale Luigi Gazzotti è costituito da:

3.1.1. Immobile sito in Modena Via Marianini civico n. 81 adibito a sede sociale e civico n. 79, identificati al NCEU al foglio 106 Mappale 48 Sub 6-7-8 e relative aree pertinenziali cortilive e a verde.

3.1.2. Mobili e arredi, impianti e attrezzature elettriche ed elettroniche della sede sociale.

3.1.3. Strumenti musicali, partiture, libri e materiale audiovisivo conservato presso la Sede sociale

3.1.4. saldi attivi su c/c e in cassa.

3.2. INTERVENTI SUL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto divieto di alienazione del patrimonio immobiliare e dell'archivio delle partiture formatosi nel tempo. L'alienazione dell'immobile è ammessa solo nel caso in cui venga garantita la sostituzione con altro immobile da adibire a sede dell'Associazione, di pari o superiore valore e di eguali capacità reddituali, senza contrarre debiti che non siano ragionevolmente sostenibili con le normali entrate associative. Vanno invece privilegiati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio immobiliare e alle partiture musicali che, storicamente, costituiscono bene primario dell'Associazione.

3.3. RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

3.3.1. Quote e contributi degli associati

- 3.3.2. Rendite patrimoniali
- 3.3.3. Eredità, lasciti, donazioni e legati
- 3.3.4. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti e Istituzioni Pubbliche
- 3.3.5. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- 3.3.6. Contributi di Enti Privati
- 3.3.7. Entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati, compresa l'attività concertistica e di organizzazione di eventi
- 3.3.8. Proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- 3.3.9. Erogazioni liberali degli associati e di terzi
- 3.3.10. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

3.4. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma 3.3, non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. Tali entrate saranno depositate volta per volta sui c/c bancari, in cassa o impegnate od investite nel modo che il Consiglio Direttivo riterrà più conveniente ed opportuno.

3.5. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

3.6. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

4. SOCI

4.1. Sono membri dell'Associazione tutti i soggetti che superati i criteri di ammissione si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente statuto

4.2. Il numero degli aderenti è illimitato

4.3. CATEGORIE DEI SOCI

Gli Associati sono di tre categorie:

4.4.1. **SOCIO MUSICISTA:** partecipa direttamente come esecutore all'attività musicale realizzata all'interno dell'Associazione

4.4.2. **SOCIO SOSTENITORE:** pur non partecipando direttamente alla pratica musicale si adopera attivamente per tutte le attività gestionali, organizzative e logistiche dell'Associazione o semplicemente condivide e sostiene gli scopi associativi, contribuendo anche solo finanziariamente alla loro realizzazione.

4.4.3. **SOCIO ONORARIO:** nominato dal Consiglio Direttivo tra coloro che abbiano contribuito in modo particolarmente meritevole alla vita della Associazione o tra coloro cui vengono riconosciuti

particolari meriti in campo artistico, culturale o sociale e a cui l'Associazione intende esprimere il proprio apprezzamento. Il titolo, se accettato, è vitalizio e esenta dal pagamento della quota annuale.

5. CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

- 5.1.** L'ammissione a socio musicista o sostenitore è subordinata alla presentazione di domanda scritta da parte degli interessati e firmata da almeno due soci.
- 5.2.** Sulle domande di ammissione si pronuncia a giudizio insindacabile il Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni devono essere motivate.
- 5.3.** L'accettazione di un Socio Musicista è inoltre subordinata ai criteri di ammissione fissati nel Regolamento Artistico come descritto al comma 5.12
- 5.4.** Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- 5.5.** L'inquadramento del socio in una delle categorie indicate al comma 4.3 viene deciso a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. L'appartenenza ad una o all'altra delle categorie non pregiudica il fondamentale diritto di voto e l'accesso alle cariche associative.
- 5.6.** La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
- 5.7.** L'associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Presidente.
- 5.8.** Il Consiglio Direttivo, può decretare l'esclusione di un socio che: Abbia perduto i requisiti per l'ammissione; Danneggi moralmente o materialmente l'Associazione; Fomenti dissidi e disordini tra i soci; Svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione; Non rispetti le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione, i regolamenti o le disposizioni statutarie; Sia in mora nel pagamento dei versamenti annuali da almeno sei mesi.
- 5.9.** Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica
- 5.10.** L'associato si considera aver perduto automaticamente la propria qualifica di socio nel momento in cui non abbia rinnovato la tessera sociale nei tempi prescritti dal Regolamento Associativo.
- 5.11.** Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- 5.12. CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DAL CORPO MUSICALE E ARTISTICO**
- 5.12.1. Le modalità di ammissione ed esclusione dal corpo corale o dai gruppi musicali dell'Associazione seguono regole specifiche stabilite dal Regolamento Artistico che in generale deve prevedere un'audizione e un tempo di formazione con conseguente atto confermativo, non definitivo. Al corista o musicista ammesso con conferma viene richiesta l'iscrizione e quindi attribuita dal Consiglio Direttivo la qualifica di socio musicista.

5.12.2. L'associato che fa parte del Corpo Corale o degli altri gruppi vocali o musicali è tenuto a garantire un impegno costante, un corretto rapporto di collaborazione e il rispetto del Regolamento Artistico.

5.12.3. I soci musicisti devono prestarsi gratuitamente per tutte le manifestazioni indette dall'Associazione ed a quelle cui l'Associazione prende parte.

5.12.4. Il membro dell'Associazione che, per vari motivi, non presta più attività artistica, acquisisce, se in regola con il pagamento delle quote sociali, la qualifica di socio sostenitore.

6. DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

6.1. DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci sono obbligati:

6.1.1. Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

6.1.2. A mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione

6.1.3. A versare la quota associativa annuale, il cui valore è stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo ha facoltà di fissare quote di iscrizione differenziate per le diverse categorie di soci.

A prestare la loro opera prevalentemente in modo gratuito

6.2. DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

I soci hanno diritto:

6.2.1. A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, secondo le norme previste dai regolamenti.

6.2.2. A partecipare all'Assemblea con diritto di voto.

6.2.3. Ad accedere alle cariche associative secondo le norme indicate nel presente statuto.

6.3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

7. LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'associazione deve tenere:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, se nominato.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.

8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 8.1.** Sono organi dell'Associazione
 - 8.1.1. l'Assemblea dei Soci
 - 8.1.2. il Consiglio Direttivo
 - 8.1.3. la Commissione Artistica
 - 8.1.4. il Presidente

9. L'ASSEMBLEA

- 9.1.** L'Assemblea si compone di tutti gli Associati in regola con le quote sociali.
- 9.2.** L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
- 9.3.** Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Il diritto di voto è riservato ai soci maggiorenni.
- 9.4.** Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.
- 9.5.** La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere effettuata almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza, mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, fax, telegramma, posta elettronica o a mezzo affissione di avviso nella sede dell'associazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, della prima e della seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
- 9.6.** L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti

9.7. L'ASSEMBLEA ORDINARIA

- 9.7.1. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione.
- 9.7.2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
- 9.7.3. L'Assemblea ordinaria approva i bilanci preventivo e consuntivo proposti dal Consiglio Direttivo e delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione che comunque non possono essere distribuiti tra i soci neanche in modo indiretto.
- 9.7.4. L'Assemblea ordinaria:
 - elegge e nomina, tra i propri soci, il Consiglio Direttivo, e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

9.7.5. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

9.7.6. L'Assemblea ordinaria delibera il regolamento interno che disciplina le attività dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo.

9.7.7. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e degli indirizzi programmatici proposti dal Consiglio Direttivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità.

9.7.8. L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta ogni tre anni per le elezioni delle cariche sociali.

9.8. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

9.8.1. L'Assemblea Straordinaria adotta le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto.

9.8.2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle proposte di alienazione e/o diversa ricomposizione del patrimonio immobiliare avanzate dal Consiglio Direttivo nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.

9.8.3. L'Assemblea Straordinaria delibera su scioglimento e liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio, nonché sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

9.8.4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei soci; in seconda convocazione, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

- Per le delibere riguardanti:
- l'alienazione o modificazione del patrimonio immobiliare;
- lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio;
- la modifica degli articoli 2.1 ; 2.2; 3.2 del presente statuto;
- la modifica di questo stesso articolo 8.8.4 ;

occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, in questo caso, con voto personale senza possibilità di delega. In tutti gli altri casi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.8.5. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati ne ravvisino la necessità.

9.8.6. Ogni delibera dell'Assemblea straordinaria deve essere effettuata con scrittura privata autenticata da un notaio.

10. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1. L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dalla Assemblea dei Soci con votazione segreta, composto preferibilmente da soci di riconosciuta competenza artistica, musicale, gestionale e di provata fedeltà all'Associazione.

10.2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a 5 e non superiore a 9, con una maggioranza di membri eletta tra i soci musicisti. Il numero di componenti è fissato dall'Assemblea.

10.3. Possono essere eletti tutti i soci, in regola con il pagamento della tessera sociale, purché associati da almeno 3 anni consecutivi. Non esiste alcun limite per i soci onorari.

10.4. La carica di consigliere è incompatibile con attività svolte a favore dell'associazione che prevedano una retribuzione.

10.5. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e non esistono limiti alla rieleggibilità dei consiglieri.

10.6. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio stesso può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere del mandato. Nell'impossibilità di attuare tale modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organico.

10.7. Possono far parte del Consiglio Direttivo solo gli Associati maggiorenni.

10.8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi, dal membro anziano.

10.9. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente o chiunque dei consiglieri lo ritenga opportuno e ne faccia richiesta.

10.10. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

10.11. La convocazione del Consiglio può essere effettuata tramite lettera raccomandata, oppure a mezzo posta ordinaria o fax o posta elettronica o affissione dell'avviso nella sede sociale, spedito o esposto almeno 15 gg. prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

10.12. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea, vengono conservati agli atti.

10.13. SCOPI GENERALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.13.1. Il Consiglio Direttivo cura la gestione artistica, amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione

10.13.2. Il Consiglio Direttivo vigila attivamente affinché l'Associazione non devii dagli scopi statutari.

10.13.3. Il Consiglio Direttivo detiene il potere esecutivo dell'Associazione e tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, per il conseguimento degli scopi associativi. Rappresenta quindi l'organismo di delibera su tutte le questioni riguardanti la corretta gestione dell'Associazione.

10.13.4. Il Consiglio Direttivo predispone e propone all'Assemblea il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo e formula proposte sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione che comunque non possono essere distribuiti tra i soci neanche in modo indiretto.

10.13.5. Il Consiglio Direttivo vaglia e approva le domande di ammissione dei nuovi soci, decide del loro inquadramento e delibera le espulsioni.

10.13.6. Il Consiglio Direttivo fissa l'importo delle quote annue di adesione all'Associazione da richiedere ai soci.

10.13.7. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di nominare una Commissione Artistica la cui composizione è meglio dettagliata all'articolo 10 e ha facoltà di modificarne la composizione. Se non espressamente riconfermata, la commissione artistica decade al termine del mandato del consiglio che l'ha nominata.

10.13.8. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di indicare e selezionare commissioni tecniche e uffici gestionali sotto la direzione di almeno un componente del consiglio direttivo stesso, cui affidare compiti specifici nell'ambito associativo. Se non espressamente riconfermate, tali commissioni decadono al termine del mandato del consiglio che le ha nominate. Oltre alla commissione artistica obbligatoria il consiglio direttivo ha in particolare facoltà di nominare un eventuale Ufficio Amministrativo, gestito dall'Amministratore, che espleta le pratiche formali e di legge legate alla gestione finanziaria e un eventuale Ufficio di Segreteria, gestito dal Segretario.

10.13.9. Il Consiglio Direttivo ha il compito di nominare e facoltà di destituire dall'incarico, uno o più Direttori Musicali a cui demandare i compiti di formazione, insegnamento e conduzione dell'attività concertistica. L'incarico di Direttore Musicale non decade automaticamente allo scadere del mandato del consiglio che l'ha nominato, se non espressamente richiesto dal consiglio entrante.

10.13.10. Oltre alla nomina dei direttori musicali, il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire a soggetti interni o esterni all'associazione incarichi di natura artistica, amministrativa gestionale od altro, fatto salvo quanto previsto all'art. 2.4; vigila sull'operato degli stessi rispondendo comunque in via diretta dei compiti affidati.

10.13.11. **REGOLAMENTO ARTISTICO**

Il Consiglio Direttivo formula, in collaborazione con la Commissione Artistica, un Regolamento artistico che disciplina le modalità di accesso e di partecipazione dei soci alle attività musicali. Se non espressamente modificato, il regolamento artistico rimane valido anche allo scadere del

mandato del consiglio che lo ha redatto. Il consiglio è tenuto a comunicare ai soci musicisti ogni modifica non marginale al regolamento.

10.13.12. **REGOLAMENTO INTERNO**

Il Consiglio Direttivo formula e propone all'Assemblea un Regolamento Interno che disciplina l'utilizzo della sede sociale e in generale tutte le iniziative dell'Associazione.

Se non espressamente modificato, il regolamento associativo rimane valido anche allo scadere del mandato del consiglio che lo ha redatto.

10.13.13. Il Consiglio Direttivo approva il programma annuale di attività dell'Associazione formulato dalla Commissione Artistica con particolare attenzione agli aspetti finanziari, assicurandone la congruità economica e la compatibilità con le risorse dell'Associazione. Comunica alla commissione artistica le eventuali difformità affinché apporti le opportune modifiche.

10.13.14. Il Consiglio Direttivo elabora, d'intesa con la commissione artistica, la relazione annuale sulle attività ;

10.14. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno

- a) il Presidente
- b) il Vice Presidente
- c) il Segretario
- d) l'Amministratore
- e) il Direttore Artistico

10.14.1. Le diverse cariche non sono fra loro inconciliabili

10.14.2. Tutte le cariche sono gratuite.

10.15. Il Presidente

10.15.1. il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

10.15.2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro anziano.

10.15.3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

10.16. Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di bisogno e collabora con lui per ogni necessità.

10.17. Il Segretario cura tutti gli aspetti delle pubbliche relazioni, garantisce il trasferimento delle informazioni adeguate e delle comunicazioni tra consiglieri e soci. Tiene l'elenco degli Associati, redige i verbali delle sedute, trasmette gli avvisi agli associati per le manifestazioni e le sedute, tiene la corrispondenza. Partecipa e sovrintende all'ufficio di segreteria, se previsto.

10.18. l'Amministratore cura l'amministrazione contabile della società e ne gestisce i fondi, è depositario dei beni della Associazione e deve curarne la manutenzione relativa. E' depositario dei valori dell'Associazione e dei fondi depositati, riscuote tutti i versamenti, rilasciandone ricevuta, paga i mandati in autonomia o validati dal Presidente. Partecipa e sovrintende all'ufficio amministrativo, se previsto.

10.19. il Direttore artistico cura tutti gli aspetti legati alla scelta dei repertori, delle collaborazioni e dell'indirizzo artistico generale dell'associazione. Funge da tramite tra tutti i partecipanti alle attività musicali e il consiglio direttivo. Partecipa e sovrintende alla commissione artistica come dettagliato al punto 10.

11. LA COMMISSIONE ARTISTICA

11.1. La Commissione Artistica è l'organo collegiale che ha la responsabilità artistica dell'Associazione e - tenuto conto delle indicazioni trasmesse dal Consiglio Direttivo - individua gli indirizzi e definisce strategie e azioni in ambito artistico e musicale.

11.2. La Commissione Artistica, nominata dal consiglio direttivo all'atto del suo insediamento è formata da persone di provata competenza musicale.

11.3. La Commissione Artistica è formata da un numero variabile di componenti non inferiore a 3 tra cui entrano di diritto, anche se non Soci:

11.3.1. i Direttori Musicali del Corpo Corale o dei gruppi musicali che fanno capo all'Associazione;

11.3.2. il Direttore Artistico che ne presiede l'attività e funge da collegamento con il Consiglio Direttivo di cui è pure componente;

11.3.3. almeno un socio musicista, membro del corpo corale in funzione di rappresentanza dello stesso, nominato dal Consiglio direttivo tra le persone di provata competenza.

11.4. La Commissione Artistica non possiede autonomia finanziaria. Le sue deliberazioni hanno solo valore propositivo nei confronti del Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale deve validarle ed ha il potere di chiederne la modifica o l'annullamento. Atti o contratti stipulati, anche verbalmente, con i terzi dalla Commissione Artistica che non abbiano ottenuto l'approvazione del Consiglio Direttivo o siano contrari agli indirizzi o agli scopi associativi sono nulli.

11.5. La carica di componente della Commissione Artistica è incompatibile con attività svolte a favore dell'associazione che prevedano una retribuzione, ad esclusione dei direttori musicali.

11.6. Le riunioni della Commissione Artistica sono convocate e presiedute dal Direttore Artistico e sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti.

11.7. Le riunioni, su volontà della Commissione stessa, possono essere aperte alla partecipazione senza diritto di voto di persone che non ne fanno parte.

11.8. La commissione artistica decade allo scadere del mandato del consiglio direttivo che l'ha nominata.

12. ORGANO DI CONTROLLO

Quando lo ritenga necessario ovvero quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico.

12.1. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 30, commi 2 e 4, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

12.2. Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3. I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.

12.4. In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione.

12.5. L'organo di controllo, quando nominato, svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'art. 30, commi 6, 7 e 8, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

13. REVISORE LEGALE DEI CONTI

13.1. La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

13.2. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

13.3. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili

14. DENUNCIA AL TRIBUNALE ED AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

14.1. Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla associazione, associati, che rappresentino almeno un decimo del totale, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla associazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2409 c.c.

14.2. Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

15. BILANCIO

15.1. Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il consiglio direttivo deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

15.2. Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea degli associati entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

15.3. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione.

16. SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

16.1. L'Associazione è sciolta previa deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, al corrente coi pagamenti, da adottare con votazione segreta e con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati stessi.

16.2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni di promozione sociale aventi finalità affini,, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.. A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo la normativa prevista dal Codice del Terzo settore.

16.3. La bandiera, le partiture e l'attrezzatura musicale, i quadri, i diplomi o altro bene mobile della Associazione disciolta, saranno proposti in consegna al Sindaco del Comune di Modena per essere adeguatamente custoditi e valorizzati.

17. DIPENDENTI

17.1. L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

17.2. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

18. ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

18.1. L'Associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

18.2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, c. 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

18.3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

19. ASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci, saranno sottoposte al giudizio di tre arbitri da nominarsi dall'Assessore alla Cultura del Comune di Modena. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori, "pro bono et aequo" entro 60 giorni dalla nomina. La decisione sarà inappellabile ed avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

21. RINVIO

Per quanto non disposto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge in materia, ed in particolare le disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.